



Associazione
Assistenza e Cura a Domicilio
Mendrisiotto e Basso Ceresio

Via Pier Francesco Mola 20
6850 Mendrisio
Svizzera

0916403060
info@acdmendrisiotto.ch
www.acdmendrisiotto.ch

Statuti dell'Associazione per l'assistenza e cura a domicilio per il Mendrisiotto e Basso Ceresio

Comuni di

- Arogno
- Balerna
- Breggia
- Brusino Arsizio
- Castel San Pietro
- Chiasso
- Coldrerio
- Mendrisio
- Morbio Inferiore
- Riva San Vitale
- Novazzano
- Stabio
- Vacallo
- Val Mara

Mendrisio, 15 aprile 2026

1. Denominazione, scopi, sede, durata**Art. 1 Denominazione**

Con la denominazione Associazione per l'assistenza e cura a domicilio per il Mendrisiotto e Basso Ceresio è costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2 Scopi

1. L'Associazione ha lo scopo di consentire la permanenza a domicilio delle persone residenti nel suo raggio d'attività, confrontate a malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-familiari, offrendo loro le necessarie prestazioni e consulenze.
2. Per raggiungere tale scopo l'Associazione gestisce, in conformità con la Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 (LACD), il Servizio d'Assistenza e Cura a Domicilio (SACD) del comprensorio del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Essa è aconfessionale e apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 3 Sede e durata

La sede dell'Associazione è a Mendrisio. La sua durata è illimitata.

2. Membri**Art. 4 Statuto di Membro**

Possono essere membri dell'Associazione:

1. i Comuni;
altri Enti e Associazioni di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività nel settore dell'assistenza e dell'aiuto a domicilio.
2. Il Cantone è membro di diritto.

Art. 5 Ammissione

1. La domanda d'ammissione quale membro è da inoltrare per iscritto al Comitato, che la sottopone all'Assemblea con il proprio preavviso;
2. Nella domanda d'ammissione il richiedente si impegna a sottoscrivere le finalità dell'Associazione definite nello statuto.

Art. 6 Responsabilità

I membri non sono personalmente responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Associazione, garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

A — C → D

Art. 7 Dimissione ed esclusione

1. I membri possono dimettersi per la fine di ogni anno civile. Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al Comitato con almeno 3 mesi d'anticipo.
2. La qualità di membro si perde con il mancato pagamento della quota sociale. Su proposta del Comitato, l'Assemblea può escludere un membro che porta pregiudizio agli interessi dell'Associazione.

3. Organizzazione

Art. 8 Organi

Gli organi dell'Associazione:

- a. Assemblea Generale
- b. Comitato
- c. Commissioni di zona
- d. Direzione
- e. Revisori dei conti

Assemblea Generale

Art. 9 Riunioni e convocazioni

1. L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione;
2. È convocata dal Comitato o su richiesta di 1/5 dei membri. È presieduta da un Presidente del giorno eletto volta per volta che non può essere membro del Comitato.
3. L'Assemblea generale si riunisce almeno due volte all'anno: entro fine novembre per l'approvazione del preventivo dell'anno seguente ed entro fine maggio per l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci dell'anno precedente;
4. I membri sono convocati individualmente per iscritto almeno 3 settimane prima della data della riunione. Alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno;
5. L'Assemblea è valida e può deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Se dopo 30 minuti dall'ora prevista nella convocazione il quorum non è raggiunto, il Presidente dell'Associazione riconvoca d'ufficio l'Assemblea ed essa sarà valida a tutti gli effetti.

Art. 10 Competenze

L'Assemblea generale:

- a. Nomina, per un periodo di 4 anni:
I membri del Comitato e il Presidente. La loro rielezione è possibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi
Il revisori dei conti;
- b. Ratifica le decisioni relative all'assunzione della gestione d'appoggio;
- c. Approva i progetti specifici o supplementari;
- d. Delibera sul rapporto annuale del Comitato, verificandone la gestione;
- e. Approva i conti d'esercizio, il bilancio e il preventivo;
- f. Decide sulle proposte presentate dal Comitato e dai suoi membri;
- g. Formula proposte al Comitato;
- h. Decide sull'ammissione di nuovi membri;
- i. Delibera sulle proposte d'esclusione di membri;
- j. Stabilisce le quote sociali annue, ritenuto un importo minimo di Fr. 100.--;
- k. Approva e modifica lo statuto;
- l. Scioglie l'Associazione

A—C→D

Art. 11 Diritto di voto e maggioranza

1. Ogni membro dispone di un voto;
2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti;
3. Le decisioni di cui all'art. 10 lettera k) possono essere deliberate solo da un'assemblea generale con la presenza di almeno 2/3 dei membri. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti.
4. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Art. 11a Obbligo di esclusione

1. Nelle decisioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica tra l'Associazione da una parte e un socio, quest'ultimo è escluso dal diritto di voto. L'esclusione si estende di regola anche alla discussione sulla specifica decisione.
2. Un interesse privato è presunto quando la decisione è idonea a procurare al socio vantaggi o ad arrecargli svantaggi di natura giuridica, economica, ideale o anche meramente fattuale.
3. Un interesse privato è sempre dato quando la decisione verte sull'erogazione o sulla soppressione di una prestazione finanziaria a favore del socio.

Comitato

Art. 12 Funzione e composizione

1. Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione. Esso prende tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, conformemente alla pianificazione cantonale;
2. Il Comitato rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. L'Associazione è vincolata con la firma collettiva a due di due qualsiasi tra il Presidente, il Vicepresidente e il Direttore;
3. Il Comitato è formato da sette persone:
Una in rappresentanza del Cantone;
Quattro in rappresentanza dei Comuni membri;
Due in rappresentanza degli altri enti e associazioni di diritto pubblico e/o privato;
4. I Membri dell'Assemblea nominati nel comitato esecutivo devono essere sostituiti;
5. I membri di Comitato perdono il loro diritto di voto all'Assemblea a favore dei propri sostituti.

Art. 13 Competenze

Il Comitato:

- a. Decide la suddivisione del comprensorio in zone d'intervento e gestisce a livello strategico il servizio d'assistenza e cura a domicilio all'interno del comprensorio offrendo le prestazioni previste dalla legge cantonale;
- b. Allestisce la pianificazione del comprensorio e partecipa all'elaborazione di quella cantonale;
- c. Studia ed elabora proposte d'attività e progetti supplementari per il comprensorio;
- d. Stipula le convenzioni con i Comuni, con gli operatori sanitari, enti o associazioni e con gli assicuratori malattia;
- e. Approva le tariffe a carico degli utenti;
- f. Chiede il riconoscimento dell'Associazione quale gestore dei SACD ai sensi della relativa legge cantonale;
- g. Gestisce il patrimonio dell'Associazione e procura i mezzi finanziari necessari per raggiungere gli obiettivi fissati;
- h. Approva il piano di formazione dei dipendenti;
- i. Esegue le decisioni prese dall'Assemblea;
- j. Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- k. Preavvisa all'Assemblea l'accettazione di nuovi membri;
- l. Nomina il Vice Presidente;
- m. Nomina i membri delle Commissioni di zona;
- n. Assume il Direttore e il personale del SACD ed elabora i capitoli d'onere;

A—C→D

- o. Vigila sulla gestione del SACD;
- p. Designa la fiduciaria esterna incaricata della verifica annuale d'esercizio e del bilancio;
- q. Esercita tutte le competenze non deferite ad altri organi

Commissioni di zona

Art. 14 Funzione e composizione

- 1. Per ogni zona d'intervento possono essere create Commissioni di zona quali organi consultivi del Comitato;
- 2. I membri sono designati dal Comitato e vengono scelti fra persone che hanno un rapporto particolarmente stretto con la zona d'intervento.

Art. 15 Competenze

Ogni Commissione di zona:

- a. Preavvisa e discute gli oggetti relativi alla propria zona d'intervento sottopostile dal Comitato
- b. Si fa portavoce, nei confronti del Comitato, dei bisogni e delle proposte relative alla propria zona d'intervento.

Direzione

Art. 16 Organizzazione

La direzione del SACD è affidata a un Direttore.

Art. 17 Compiti

Al direttore sono affidati la gestione e il coordinamento operativo del Servizio. I suoi compiti sono definiti da un capitolato d'oneri elaborato dal Comitato.

Revisori dei conti

Art. 18 Organizzazione, funzioni e compiti

L'Ufficio di revisione si compone di tre revisori, scelti al di fuori del Comitato, eletti dall'Assemblea per quattro anni e rieleggibili. Essi, visionano il rapporto della società fiduciaria esterna, prendono atto dei contenuti, accertando in particolare la logica connessione tra le osservazioni riguardanti la tenuta della contabilità e la verifica annuale dei conti d'esercizio e del bilancio, rispetto alle conclusioni del rapporto stesso e ne danno scarico all'Assemblea.

3. Risorse

Art. 19 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

Dalle quote sociali dei membri;

Dalle altre entrate, segnatamente dai contributi corrisposti dagli utenti e dai rimborsi delle casse malati e di altre assicurazioni;

Dal contributo dei Comuni e della Confederazione;

Dal contributo cantonale;

Da donazioni, legati e altri lasciti

3. Disposizioni finali

Art. 20 Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'assemblea generale convocata espressamente per tale scopo e in presenza di almeno 2/3 dei membri.
Se il quorum non è raggiunto, dovrà essere convocata una seconda assemblea generale entro 10 giorni.
Essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, i fondi disponibili ritorneranno ai Comuni del comprensorio e al Cantone, proporzionalmente al loro impegno finanziario e saranno utilizzati per conseguire scopi analoghi a quelli enunciati nel presente statuto.

Art. 21 Durata delle cariche attribuite dall'Assemblea costitutiva

Il Comitato, le Commissioni di zona e i Revisori dei conti eletti dall'Assemblea costitutiva dell'Associazione restano in carica fino al mese di giugno dell'anno del rinnovo dei legislativi comunali.

Mendrisio, 15 aprile 2026

Per il Comitato dell'Associazione

Il Presidente
Daniele Caverzasio



La Vicepresidente
Alessandra Galfetti



Il Direttore
Brian Frischknecht



Appendice

Modifiche statutarie:

- In data 28 maggio 2009, l'Assemblea ha deliberato la modifica dell'art. 9 cpv. 5 ("riconvocazione dell'Assemblea nello stesso giorno")
- In data 6 maggio 2010, l'Assemblea ha deliberato la modifica dell'art. 12 con l'aggiunta dei cpv. 4 e 5 e ha modificato l'art. 9 cpv. 3 ("sostituzione dei Delegati nominati in Comitato")
- In data 23 maggio 2013, l'Assemblea ha deliberato la creazione dell'art. 11a "obbligo di esclusione" (conflitti di interesse)
- In data 15 aprile 2026 modifica art. 12. cpv. 2, diritto di firma. Modifica per via circolare